



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n°151 del 27 Aprile 2023

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio    | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio      | IIRITANO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

##### **Reclamo n. 51 della Società A.S.D. U.S. GIRIFALCO**

**(Punizione sportiva della perdita della gara Stella Maris Sellia Marina – A.S.D. U.S. Girifalco Torneo Ricreativo Amatori dell' 11.03.2023 con il risultato di 0-3) - Reclamo trattato in seconda istanza a seguito della decisione di Corte nella seduta del 17.4.2023 di procedere all'audizione dell'arbitro al fine di ottenere ulteriori e definitivi chiarimenti nel merito.**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell'AIA Sig. Vincenzo Nicoletti;

##### RITENUTO

**a)** che il Comunicato Ufficiale n.1 Amatori del 30 settembre 2022, alla lettera h), nella parte relativa al "Tesseramento dei calciatori" stabilisce che : "È ammessa la partecipazione di DUE calciatori fuoriquota che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente compiuto il 30° anno di età. È consentito l'inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo ";

**b)** che dal referto arbitrale risulta che al 25° del secondo tempo della gara del Torneo Ricreativo "Amatori" tra Stella Maris Sellia Marina e A.S.D. U.S. Girifalco disputatasi l'11/03/2023, la Società U.S. Girifalco procedeva a sostituire il calciatore n. 17 (Zaccone Pietro, data di nascita 17.4.1986) con il calciatore fuoriquota n. 23 (Bruno Salvatore, data di nascita 16/03/1991), il quale si aggiungeva agli altri due fuoriquota (Conte Salvatore n. 66 data di nascita 09/09/1991 e Ferraina Vincenzo n. 3, data di nascita 04/04/1991) già in campo e schierati dall'inizio della gara;

**-c)** che il Giudice Sportivo, considerato che la Società U.S. Girifalco aveva schierato contemporaneamente in campo tre fuoriquota, irrogava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

**-d)** che la Società Girifalco ha proposto reclamo avverso la decisione predetta, sostenendo che l'arbitro aveva errato nell'indicare nel suo referto la sostituzione del calciatore n. 17 con il calciatore fuoriquota n. 23, mentre in effetti quest' ultimo era entrato in campo in sostituzione dell'altro calciatore fuoriquota n.3 (Ferraina Vincenzo);

**-e)** che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

-f) che, comunque, l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato il referto di gara, ribadendo che al 25° del secondo tempo il calciatore (fuoriquote) n. 23 (Bruno Salvatore) subentrava al calciatore n. 17 (Zaccone Pietro);  
-g) che resta, pertanto, confermato che dal 25° del secondo tempo la Società U.S. Girifalco ha schierato contemporaneamente tre fuoriquote (Conte Salvatore n. 66 data di nascita 09/09/1991; Ferraina Vincenzo n. 3, data di nascita 04/04/1991; Bruno Salvatore, n. 23, data di nascita 16/03/1991) in violazione della normativa sopra richiamata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Reclamo n. 52 della Società A.S.D. TREBISACCE CALCIO**

**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria pronunciata - a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 135 del 30.03.2023 - in data 05.04.2023 e pubblicata sul C.U. n. 139 del 06.04.2023, con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta Società avverso la richiesta di sconfitta con il punteggio 0-3 a carico della Società A.S.D. Rota Greca per grave comportamento antisportivo od, in via subordinata, di ripetizione della gara previa pronuncia di irregolarità o di annullamento della stessa (omologazione risultato gara A.S.D. Rota Greca – A.S.D. Trebisacce calcio 3-2 valevole per il campionato di Prima Categoria girone A).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;

RILEVA

all'esito della valutazione della documentazione prodotta dalla Società reclamante e quella presente nel fascicolo, nonché delle controdeduzioni della Società reclamata e dell'audizione del Presidente dell'A.S.D. Trebisacce Calcio:

La Società reclamante fonda il proprio reclamo sul presupposto del grave comportamento posto in essere dai giocatori della squadra ospitante, prima dell'inizio della gara, a seguito di provocazioni verbali e di percosse subite dai propri calciatori, con la conseguenza che la gara non è stata disputata con il giusto spirito agonistico dai propri tesserati.

Chiede, pertanto, l'applicazione dell'art. 10 C.G.S. evidenziando una responsabilità a carico della Società ospitante per i fatti lamentati.

La Società reclamata chiede, con le controdeduzioni depositate, il rigetto del reclamo, essendo stata sanzionata dal Giudice di primo grado con ammenda.

Dall'esame del referto arbitrale risulta che i giocatori di entrambe le squadre, prima dell'inizio della gara, alle ore 14,15 circa, hanno dato vita ad una rissa, sedata dopo pochi minuti, che non ha impedito il regolare svolgimento della gara.

Detta circostanza risulta confermata dal Commissario di campo il quale, nel supplemento di rapporto, ha scritto che i giocatori della Società reclamante sono stati accolti in modo astioso dagli avversari.

Ciò ha ingenerato una rissa sedata dall'arrivo dei Carabinieri, nel frattempo giunti, nonché dal comportamento sportivo di alcuni giocatori che hanno permesso il regolare svolgimento della gara.

Orbene, agli atti del fascicolo non vi è altra documentazione che possa ingenerare dubbi circa la veridicità di quanto riportato dal Direttore di gara e dal Commissario di campo presente ai fatti nei rispettivi referti, che godono di fede privilegiata probatoria il primo e di fede probatoria il secondo.

A tal proposito, l'art. 61 comma 1 del C.G.S. recita "I rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Quanto ai mezzi di prova, questa Corte ritiene inammissibile la richiesta avanzata dalla reclamante per inosservanza del dettato di cui all'art. 60 C.G.S.

Ritenuto che l'escussione di quattro tesserati, proposta nel reclamo come mezzo di prova, debba intendersi quale testimonianza, atteso che gli altri mezzi sono i mezzi audiovisivi (art. 58) e la consulenza tecnica (art. 59), è palese la mancata osservanza del contenuto di cui all'art. 60 sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il ricorso proposto e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi